

FASC. 8.5.4/29/2024

Documento elettronico inviato tramite PEC



**Area Pianificazione Territoriale
e mobilità sostenibile**
Servizio Pianificazione del Territorio

**Al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza
Energetica**

Direzione Generale Valutazioni Ambientali
Divisione V – procedure di valutazione VIA e VAS

c.a. **Dirigente Orsola Renata Maria Reillo**

A Regione Emilia-Romagna

Area Valutazione Impatto Ambientale e
Autorizzazioni

PEC vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it

c.a. **Dott. Ruggero Mazzoni**

c.a. **Dott.ssa Elena Tugnoli**

p.c. **Comune di Castel del Rio**

comune.casteldelrio@cert.provincia.bo.it

Oggetto: Istanza per il rilascio del Provvedimento di VIA nell'ambito del provvedimento unico in materia ambientale ai sensi dell'art.27 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., relativa al Progetto per la realizzazione di un parco eolico denominato "Monte La Fine e Monte Pratolungo", della potenza di 78 MW, sito nelle Regioni Emilia Romagna e Toscana, presso i comuni di Castel del Rio (BO) e Firenzuola (FI). [Procedimento di VIA - ID: 12966]
Proponente: EEA Italy Wind S.r.l.

Richiesta di integrazioni e preliminari valutazioni

In riferimento alla nota di pari oggetto inviata dalla Regione Emilia-Romagna ed acquisita agli atti della Città metropolitana di Bologna con PG n. 72887 del 08/11/2024 e al fine di rendere completa la documentazione presentata si rileva la necessità di integrare con quanto segue:

- Relativamente all'**inquadramento urbanistico** dell'impianto rispetto alla pianificazione metropolitana, si dà atto di quanto prodotto rispetto all'inquadramento normativo del PTM e si chiede di **integrare i documenti con un inquadramento cartografico rispetto ai temi del PTM** comprensivo degli Allegati A e B, i quali costituiscono pianificazione regionale e, in particolare, recepiscono i contenuti del Piano Territoriale Paesistico Regionale - PTPR - e del Piano di Tutela delle Acque – PTA.

AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E MOBILITÀ SOSTENIBILE

Servizio Pianificazione del territorio

Via Zamboni n. 13 - 40126 Bologna - Tel. 051 6598777 - 6598802 - mariagrazia.murru@cittametropolitana.bo.it
www.cittametropolitana.bo.it - Posta certificata: cm.bo@cert.cittametropolitana.bo.it

- Si evidenzia inoltre che dalla documentazione esaminata si rileva come gli aerogeneratori WGT 9-10-11, nonché la viabilità di sito prevista, interferiscono con le **Zone di protezione delle aree di alimentazione di sorgenti e delle zone di riserva**, per le quali l'Allegato A del PTM all'art. 5.3 c. 6 dispone che *"le trasformazioni d'uso del suolo e le previsioni urbanistiche sono subordinate alla realizzazione di specifici indagini idrogeologiche che verifichino la totale assenza di interferenze con le caratteristiche qualitative e quantitative delle acque sotterranee"*. A tal fine, si chiede di **integrare la documentazione con i suddetti approfondimenti**.
- Relativamente alla realizzazione della **viabilità di sito** prevista al fine di creare un collegamento tra tutti gli aerogeneratori, si evidenzia che la stessa oltre ad interferire con il sistema forestale e arbustivo, interferisce altresì con gli *itinerari escursionistici e ciclovie dei parchi – supporto a potenziamento attività locali diffuse "L'alta via dei Parchi"*, per i quali il PTM all'art. 47 delle Norme persegue diversi obiettivi, tra cui *"promuovere la fruizione da parte delle persone e la valorizzazione turistica, in coerenza con le strategie della Destinazione Turistica e nei limiti e secondo forme tali da garantire la conservazione degli elementi di interesse storico e/o ambientale e nel rispetto degli obiettivi di conservazione della biodiversità ovvero entro i limiti stabiliti ai fini della conservazione di habitat e specie dai piani e dalle misure a tale fine preposte"*. Pertanto gli interventi previsti dal progetto ed in particolare l'asportazione di circa 6,65 ha di superficie boscata, non pare perseguire il suddetto obiettivo.
- Altresì, si evidenzia, che l'area di progetto è contenuta all'interno dell'**Unità di Paesaggio Montagna media imolese** per la quale l'art. 3.2 c. 20 dell'Allegato B del PTM persegue l'obiettivo di valorizzazione delle aree di interesse naturalistico, dei boschi e delle zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale e a tal fine mira al miglioramento dei *"boschi esistenti, in considerazione del notevole rilievo paesistico ed ambientale che il bosco assume in questa UdP, anche per il peso che può assumere nell'economia turistica dei centri abitati [...]"*. Pertanto si conferma che gli interventi previsti sul sistema forestale, come anche precedentemente segnalato, non perseguono il suddetto obiettivo.

Tuttavia in attesa delle integrazioni di cui sopra alla documentazione presentata dal proponente ai fini collaborativi, si ritiene utile evidenziare alcuni aspetti rilevati sulla base delle preliminari verifiche effettuate rispetto alla normativa vigente in materia di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili. A tal fine si evidenzia che:

- Relativamente all'**idoneità dell'area** oggetto di impianto, il proponente dichiara che la stessa è idonea ai sensi dell'art. 20 c. 7 del D.lgs. 199/2021 ovvero che *"le aree non incluse tra le aree idonee non possono essere dichiarate non idonee all'installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile, in sede di pianificazione territoriale ovvero nell'ambito di singoli procedimenti, in ragione della sola mancata inclusione nel novero delle aree idonee"*; tuttavia il suddetto decreto all'art. 20 c. 8 l. c-quater definisce **non idonee le aree incluse nella fascia di rispetto di 3km dei beni sottoposti a tutela ai sensi della Parte II oppure dell'articolo 136 del decreto legislativo 42/2004**. A tal proposito, dai documenti esaminati si rileva come tutti gli aerogeneratori previsti nel Comune di Castel de Rio ricadano all'interno del suddetto buffer da beni tutelati ai sensi del D.lgs. 42/2004, ed in particolare rispetto la *"Chiesa di Sant'Andrea Apostolo e pertinenza"* e la *"Chiesa di San Pietro Apostolo"* (per gli aerogeneratori WGT 10-11-12-13). Pertanto, ferme restando le ulteriori valutazioni che dovranno essere effettuate, si ritiene che l'area designata dal proponente per la realizzazione del parco eolico **non sia idonea** all'installazione di un impianto eolico ai sensi del D.lgs. 199/2021, art. 20, comma 8, c-quater. Si ritiene altresì utile un'ulteriore verifica, anche in collaborazione con il Comune interferito, della presenza di eventuali e ulteriori beni vincolati nel raggio di 3 km dall'area oggetto di impianto.
- Relativamente alla **localizzazione degli aerogeneratori**, si rileva come gli aerogeneratori WGT 8-9-10-11-13 interferiscono con i **crinali significativi**, i quali rientrano tra le **aree non idonee all'installazione di impianti eolici al suolo** individuate dalla DAL 51/2011 al punto 2 lettera A), in quanto oggetto di particolare tutela, ai sensi dell'art. 20 c. 1 l. a del PTPR. Altresì, suddetti crinali sono normati dall'art.7.6 c. 3 dell'Allegato B del PTM il quale demanda ai comuni gli approfondimenti circa le relazioni tra crinale e sviluppo del sistema insediativo e infrastrutturale del proprio territorio definendo che *"se il crinale [...] è rimasto storicamente libero da infrastrutture e insediamenti, il suo profilo deve essere conservato integro e libero da edifici (sul crinale stesso o nelle sue immediate vicinanze) che possano modificarne la percezione visiva dai principali centri abitati e dalle principali infrastrutture viarie"*. Sulla base di quanto sopra si evidenzia come il PTPR persegua la finalità della tutela del "crinale" unitamente alle aree localizzate nelle sue immediate vicinanze.

- Inoltre, si rileva come gli aerogeneratori WGT 9-10-11-13 ricadano all'interno delle zone di **tutela naturalistica**, anch'esse incluse tra le **aree non idonee** alla realizzazione di impianti eolici dalla DAL 51/2011. Suddette aree sono normate dall'art. 25 del PTPR il quale *"individua e tutela le aree nelle quali sono ammessi solo attività finalizzate alla conservazione del suolo, del sottosuolo, delle acque, della flora e della fauna, attraverso il mantenimento e la ricostituzione di tali componenti, e il mantenimento delle attività produttive primarie compatibili con i valori naturali e paesaggistici protetti."*
- Infine, si evidenzia come tutti gli aerogeneratori, ad eccezione del WGT 11 che interferisce con il sistema arbustivo, interferiscono con il **sistema forestale**, il quale rientra, anch'esso, ai sensi del punto 2 lettera A) della DAL 51/2011 tra le aree **non idonee** all'installazione di impianti eolici; altresì la stessa specifica che *"Il sistema forestale e boschivo (art. 10 del PTPR) ha prioritarie finalità di tutela naturalistica, paesaggistica e di protezione idrogeologica, oltre che di riequilibrio climatico. Il comma 9 del citato articolo ammette nelle aree di tale sistema, ad eccezione delle aree di particolare attenzione (v. ultima parte dello stesso comma 9), la sola realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico di natura tecnologica e infrastrutturale"* tuttavia il comma 10bis dell'art. 10 del PTPR prevede che *"Il progetto relativo alle opere di natura tecnologica e infrastrutturale da realizzare in aree forestale o boschiva ai sensi dei commi 9 e 9bis, deve contemplare, altresì, gli interventi di compensazione dei valori compromessi"*. Rilevando la mancata coerenza del progetto con il vincolo di cui sopra, si evidenzia per completezza che la normativa di cui sopra prevede la **compensazione degli 11,93 ha di bosco che saranno interessati dalle diverse opere in progetto** (piazze e viabilità).

Conclusioni

Rimanendo, pertanto, in attesa delle integrazioni necessarie al fine della compiuta valutazione della proposta, si ritiene necessario fin da ora evidenziare come sulla base delle valutazioni di cui sopra, la proposta in oggetto **non risulta coerente con la normativa vigente** in materia di impianti eolici e pertanto non è possibile constatare l'**ammissibilità** dell'impianto.

Si demanda infine alla Regione, ai Comuni interferiti e agli enti ambientali ogni altra valutazione di propria competenza.

La Responsabile del procedimento amministrativo in oggetto, Arch. Maria Grazia Murru (tel. 051/659 8777 – mail: mariagrazia.murru@cittametropolitana.bo.it), nonché la Referente dell'istruttoria tecnica in oggetto, Dott.ssa For. Valeria Schimmenti (Tel. 051/6598858 - mail: valeria.schimmenti@cittametropolitana.bo.it) si rendono disponibili per ogni eventuale chiarimento ritenuto necessario.

La funzionaria incaricata

Servizio Pianificazione del Territorio
Dott.ssa For. Valeria Schimmenti

La responsabile

Servizio Pianificazione del territorio
Arch. Maria Grazia Murru

(Documento firmato digitalmente)